

CONTRATTO DI SCOPO PER L'ACQUISTO DI CURE DOMICILIARI A VALERE

SULLE RISORSE DI PNRR DI CUI ALLA DGR XII/2856 del 29/07/2024 PER

CONCORRERE ALL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI INVESTIMENTO PNRR

M6C1 1.2.1 "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA"

C.I.G. B3EAC98C8C

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale

nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA

03510140126, nella persona del Direttore Generale, dott. Salvatore Gioia, nato a

Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO E RIPOSO LONGHI

FRANCESCO E FAMIGLIA PIANEZZA FEDERICO ONLUS con sede legale nel

Comune di CASALZUIGNO (VA) in VIA DEL GAGGIOLO 12, CF 02432600126 / P.

IVA 02432600126, nella persona di Sig. Manolo Marzaro, nato a VARESE (VA) il

26/04/1953 C.F. MRZMNL53D26L682Y, in qualità di legale rappresentante per l'

Unità d'offerta:

- RSA - FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO E RIPOSO LONGHI FRANCESCO E

FAMIGLIA PIANEZZA FEDERICO - ONLUS con sede operativa in VIA DEL

GAGGIOLO 12 - CASALZUIGNO, - CUDES 322000852

accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale

delle strutture accreditate, le prestazioni a contratto indicate e riportate nell'allegata

scheda budget.

Premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del

Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 nell'ambito della Missione 6 "Salute",

prevede il sub-investimento 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI), individuando

il relativo target comunitario M6C1-6 che prevede al T2-2026 l'«Aumento delle

prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della

popolazione di età superiore ai 65 anni. Per raggiungere tale obiettivo dovrà essere

aumentato di almeno 800.000 unità entro il 2026 il numero di persone di età

superiore ai 65 anni che ricevono assistenza domiciliare»;

il Decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze del 23 gennaio 2023 concernente la ripartizione delle risorse PNRR -

Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.1 - Assistenza domiciliare, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023:

- definisce all'art. 2) i soggetti attuatori dell'obiettivo di investimento prevedendo che:

- le risorse di cui all'art. 1, sono ripartite a favore delle regioni e delle province

autonome in qualità di soggetti attuatori;

- le Regioni, in quanto soggetti attuatori, richiedono il codice unico di progetto

(CUP), accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP,

per gli interventi sotto la voce: «PNRR M6C1I1.2.1 assistenza domiciliare»;

- disciplina all'art. 3 le condizioni per l'erogazione delle risorse a valere sulla Missione

6 Componente 1 Investimento 1.2.1 - Assistenza domiciliare a favore dei soggetti

attuatori;

- approva l'all. 1) recante la ripartizione delle risorse per l'investimento M6C1 1.2.1

"Casa come primo luogo di cura (ADI)", individuando per ciascuna annualità del

programma i target intermedi e il target finale legati al raggiungimento dell'obiettivo a

livello nazionale e per ciascuna Regione e precisamente, a livello nazionale:

- il target finale dell'obiettivo a livello nazionale prevede l'incremento atteso di n.

808.827 prese in carico in assistenza domiciliare di assistiti over 65 anni a partire dalla baseline del 2019;

- prevede risorse complessive a livello nazionale al 31/12/2025 pari a euro

1.599.809.757, di cui per euro 500.028.624 a valere sulle risorse di cui al DL 34/2020

e per euro 1.099.781.133 a valere sulle risorse del PNRR;

- prevede che l'avanzamento nell'attuazione dei target intermedi e finali del sub-

investimento in oggetto da parte delle Regioni sia misurato dall'indicatore relativo al

n. di assistiti over 65 anni trattati in assistenza domiciliare in rapporto alla

popolazione anziana calcolato attraverso il flusso SIAD alimentato nell'ambito dell'

NSIS;

nell'ambito dell'allegato 1) al Decreto del Ministro della salute del 23 gennaio 2023

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023:

- il target finale dell'obiettivo assegnato a Regione Lombardia prevede l'incremento

atteso di n. 133.839 prese in carico in assistenza domiciliare di assistiti over 65 anni

a partire dalla baseline del 2019 di 92.551, per un numero complessivo atteso al T2

del 2026 di persone in carico over 65 anni di 226.390 con riferimento all'assistenza

domiciliare erogata a tutto il 31/12/2025;

- prevede risorse complessive al 31/12/2025 pari a euro 264.724.518, di cui per euro

67.137.326 a valere sulle risorse di cui ai commi 4 e 5 (parziale) dell'art. 1 del DL

34/2020 e per euro 197.587.192 a valere sulle risorse del PNRR;

la DGR XII/715 del 24/07/2023:

- ha assunto, nell'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale,

determinazioni per la regolamentazione dell'azione finalizzata a concorrere alla

realizzazione dell'obiettivo di investimento di PNRR Missione 6 Componente 1 sub-

investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI) attraverso l'acquisto

di prestazioni di cure domiciliari dalla rete d'offerta pubblica e privata accreditata ai

sensi delle DGR XI/6867/2022 (C-DOM) ivi comprese le cure domiciliari erogate in

regime di RSA Aperta e dalla rete pubblica e privata per l'erogazione di cure

palliative domiciliari ex DGR XI/5918/2016;

- ha previsto, nell'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale, che gli

enti gestori accreditati per cure domiciliari, ivi comprese quelle erogate in regime di

RSA aperta, e gli enti gestori accreditati per cure palliative domiciliari possono

accedere alla stipula con la ATS di accreditamento di un contratto di scopo per l'

erogazione a carico delle risorse di PNRR di prestazioni di cure domiciliari finalizzate

a concorrere all'attuazione dell'obiettivo di investimento PNRR Missione 6 "Salute"

sub-investimento 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI) definito per Regione

Lombardia con Decreto del 23 gennaio 2023 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2023) e

declinato sui singoli territori di ASST da Regione Lombardia con nota prot. G1.

2023.0012092 del 30/03/2023;

- ha definito all'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale, nell'ambito

dello stanziamento delle risorse di PNRR definito dal Decreto del 23 gennaio 2023, il

riparto per ATS e la corrispondente sotto assegnazione teorica per ASST e ha

definito nell'ambito dell'allegato 1) le regole per la gestione del circuito economico

delle risorse del PNRR da parte delle ATS, precisamente disponendo:

- che il contratto di scopo per l'attuazione del PNRR per i gestori non già a contratto

ordinario prevede una remunerazione a valere sulle risorse del PNRR da riconoscere

sulla base dell'effettiva rendicontazione (secondo la frequenza prevista dagli appositi

calendari), mediante emissione di fattura che deve recare chiaramente l'indicazione

del CUP E89G21000020006 del progetto legato all'obiettivo di investimento di PNRR

in oggetto, nonché del codice CIG ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari;

- che gli enti gestori già a contratto per C-DOM, ivi compresi i contratti per cure

domiciliari erogate in regime di RSA aperta, nonché gli enti gestori a contratto per

Cure palliative domiciliari e titolari di budget sulle risorse del FSR ordinario che

abbiano sottoscritto il contratto di scopo sulle risorse del PNRR, possano erogare e

rendicontare cure domiciliari a carico delle risorse di PNRR solo a condizione dell'

eventuale previo esaurimento delle risorse di FSR legate al contratto ordinario;

- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata

all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non

sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa

antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli

indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati

all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore

di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'

ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al

soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di

sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del

pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs.

36/2023;

- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari;

- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve

trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.

P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati all'art.

94 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze penali di

condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'art. 94 comma 1 e 2 del decreto

legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;

- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto

trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo

bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei

conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la

regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'

affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di

quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare

tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;

- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80

posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in

ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario

Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice

etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le

procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati

nel codice stesso.

Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal

d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta

applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere

inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della

stipula del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a erogare a favore di assistiti over

65 anni prestazioni sociosanitarie di:

- cure domiciliari in regime di RSA aperta di cui alla DGR XI/7769/2018 e ss.mm.ii

entro il valore di budget di PNRR definito in applicazione dell'allegato 1) alla DGR di

approvazione del presente schema tipo di contratto, ai fini del concorso al

raggiungimento dell'obiettivo di investimento PNRR M6C1 1.2.1 "Casa come primo

luogo di cura".

2. Nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo

stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla

diffida a rimuovere le relative irregolarità.

3. La cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere

preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione

formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli

utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali

tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al

soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore

si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta

degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si

impegna a:

a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'

osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;

b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali

definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;

c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità,

appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso

personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in

situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;

d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della

documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra

e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella

documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica

e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;

e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la

sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi

con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al

monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e

così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere

riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del

FSR per la specifica Unità d'Offerta;

f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa,

coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle

indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;

g) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni

psicofisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del

tutore o dell'amministratore di sostegno;

h) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare

la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza

praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;

i) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo

chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'

intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta

in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni

eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con

il pubblico della ATS competente;

l) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure

legate alle prestazioni oggetto del presente contratto;

m) garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale

impiegato per l'attività di RSA aperta, completo della specifica della professionalità e

del rapporto di lavoro dei singoli operatori.

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo

previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della

prestazione. In particolare, se il soggetto gestore soddisfa i requisiti di cui al comma

3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di

accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il

gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste

dalla legge 124/2017 e s.m.i.

3. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni

successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di

Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri

confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di

lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.

4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'

offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità

d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del

provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:

a) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un

nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà

stipulare un nuovo contratto;

b) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita

clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma

4 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura

dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità

d'offerta sociosanitarie accreditate;

c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino

al perfezionamento della voltura.

5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine

del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto,

dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R.

445/2000 del legale rappresentante circa:

a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni

amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

b) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni

previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle

transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di

Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS

può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi

in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e

controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al

termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio

con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.

2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti

rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti

dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel

merito, verificare:

a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza

previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e

corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;

b) che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed

inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della

solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza

di criticità connesse alla gestione;

c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e

tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs.

36/2023.

3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della

dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da

parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS

provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal

ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo

mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle

relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.

4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini

indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di

chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati

comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine

per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto

richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi

oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del

contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale

da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la

remunerazione a carico del SSR.

5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle

attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il

materiale e la documentazione necessaria alle stesse. Parimenti collabora all'

effettuazione di controlli in loco diretti a verificare la regolarità dei procedimenti

sottesi all'utilizzo delle risorse del programma e all'organizzazione delle attività dirette

ad implementare le cure domiciliari a livello distrettuale. Tali controlli potranno essere

esercitati sia dalla regione che dal livello nazionale e/o comunitario.

6. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al

soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e

chiarimenti.

Articolo 4 Tariffe applicabili, sistema di rendicontazione e pagamenti

1. La remunerazione oggetto del presente contratto è riferita alle prestazioni erogate

in regime di SSR a valere sulle risorse di PNRR a favore di utenti residenti in

Lombardia over 65 anni e agli utenti stranieri over 65 anni che, in base alla normativa

nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio

vengono assistiti. Alle prestazioni di cure domiciliari erogate in forza del presente

contratto di scopo si applicano le stesse tariffe previste dallo specifico quadro

regolatorio regionale di riferimento a valere sul FSR.

2. Il riconoscimento economico delle prestazioni erogate è subordinato all'

assolvimento del debito informativo specifico per ogni tipologia di cure domiciliari e

precisamente come di seguito indicato:

a) gli enti gestori già contrattualizzati procedono anche in relazione alle prese in

carico riferite ai contratti di scopo PNRR alla rendicontazione dei livelli di produzione

attraverso gli specifici flussi informativi secondo le ordinarie regole già previste;

b) gli enti gestori solo accreditati che sottoscrivono un contratto di scopo PNRR

procedono alla rendicontazione dei livelli di produzione attraverso:

- il flusso CP per l'erogazione di cure palliative domiciliari secondo le tempistiche e le regole ordinarie;

- il flusso SIAD ed FE per l'erogazione di cure domiciliari attraverso unità d'offerta

in regime di C-Dom, secondo le tempistiche e le regole ordinarie. La remunerazione

è riconosciuta con cadenza trimestrale a fronte della rendicontazione legata al flusso

FE (primo invio). I valori definitivi ai fini del riconosciuto dell'esercizio 2024 verranno

calcolati sulla base del flusso FE entro il limite del budget sottoscritto a titolo di

PNRR;

- il flusso Rsa Aperta per l'erogazione di cure domiciliari in regime di RSA aperta,

secondo le tempistiche e le regole ordinarie. La remunerazione è riconosciuta con

cadenza trimestrale a fronte della rendicontazione del relativo flusso.

3. Gli Enti Gestori di cure domiciliari, di RSA Aperta e di cure palliative domiciliari già

a contratto ordinario sul FSR che aderiscono alla stipula del contratto di scopo sul

PNRR, procedono, entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, all'emissione di una

fattura annuale a chiusura dell'esercizio 2024 per il riconoscimento dell'eventuale

iperproduzione sul contratto ordinario legata alle prestazioni di cure domiciliari

erogate a favore delle prese in carico di persone over 65 anni. La fattura deve recare

l'indicazione del CUP di progetto n. **E89G21000020006** nonché del codice CIG sopra

indicato ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari. Trovano in ogni caso piena applicazione le determinazioni di cui al

paragrafo 4) dell'allegato 1 alla DGR XII/2856 del 29/07/2024 in tema di eventuale

processo di rimodulazione.

4. Gli Enti Gestori di cure domiciliari, di RSA Aperta e di cure palliative domiciliari

titolari del solo contratto di scopo provvedono all'emissione della fattura mensile o

trimestrale in ragione della produzione effettivamente erogata e rendicontata

attraverso i flussi informativi previsti al comma 2 del presente articolo nonché all'

emissione, entro i limiti del budget di scopo sottoscritto, della fattura a conguaglio

sull'esercizio 2024 per le prestazioni di cure domiciliari erogate a favore di persone

over 65 anni, tenuto conto dei valori definitivi 2024 calcolati sulla base dei flussi

definitivi di riferimento entro il limite del budget sottoscritto a titolo di PNRR. Le fatture

devono riportare l'indicazione del CUP di progetto n. **E89G21000020006** nonché del

codice CIG sopra indicato ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari. Trovano in ogni caso piena applicazione le

determinazioni di cui al paragrafo 4) dell'allegato 1 alla DGR XII/2856 del 29/07/2024

in tema di eventuale processo di rimodulazione.

5. Il valore del budget del contratto di scopo non concorre all'eventuale budget di

filiera sottoscritto dall'ente gestore.

6. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

7. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso.

8. Le tariffe corrisposte a carico sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Articolo 5 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.

2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 6 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza

della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che

comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale

di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno,

con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali

con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del

contratto.

2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà

essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà

essere disposta la revoca dell'accreditamento.

3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le

sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'

autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e

contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la

continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'

esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione

dell'efficacia del contratto.

4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS

contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'

Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso

inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate

nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50% del

budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente

normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura

sino al 2% del budget.

5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del

contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il

contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi

o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la

continuità assistenziale.

6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non

produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.

7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei

reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante

del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della

condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del

contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa

antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.

9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.

10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore,

di cui all'art. 1 comma 3, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 7 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi

danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'

esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali

pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni

o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000

per sinistro.

Articolo 8 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 9 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01-31/12) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/6 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute e tenendo conto della dinamica di attuazione dei target legati all'obiettivo di investimento PNRR ADI come previsto dalla DGR XII/715 del 24/07/2023, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 6/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente

contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 11 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 12 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal

contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione

regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la

continuità assistenziale degli utenti.

4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere

nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto

gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.

5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze legate al Covid 19, i

servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme

alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento,

sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle

eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 13 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è

competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano

espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 7 Clausola di manleva

art. 8 Clausola di salvaguardia

ATS DELL'INSUBRIA

Ente Gestore

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Salvatore Gioia

(o suo delegato)

Sig. Manolo Marzaro

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ex art. 17 del DLgs. 4.12.1997 n.

460 , in regime agevolato per art. 104 del D.lgs. 117/2017

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA			
CONTRATTO DI SCOPO PNRR M6C1 1.2.1 “CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA” CUP E89G21000020006			
Codice CUDES			322000852
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data			CONTESTUALE
Validità dal	01/01/2024	al	31/12/2024
Riferimenti provvedimento ATS	DELIBERAZIONE N. 632 DEL 09/10/2024		

STRUTTURA

Tipologia			RSA
Denominazione			FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO E RIPOSO LONGHI FRANCESCO E FAMIGLIA PIANEZZA FRANCESCO E FAMIGLIA PIANEZZA FEDERICO - ONLUS

ENTE GESTORE

Denominazione sociale	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO E RIPOSO LONGHI FRANCESCO E FAMIGLIA PIANEZZA FEDERICO ONLUS		
Comune sede legale	CASALZUIGNO (VA)		
Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di legale rappresentanza)	Sig. Manolo Marzaro		
Codice Fiscale	02432600126	Partita IVA	02432600126

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato	16.515,00
-------------------------	-----------

Note Prestazioni di cure domiciliari in regime di RSA aperta presso la struttura RSA indicata.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS dell'Insubria
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Gioia

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Sig. Manolo Marzaro